REGOLAMENTO (CEE) N. 1941/93 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 1767/82 che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi specifici all'importazione di taluni prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1108/93 del Consiglio, del 4 maggio 1993 recante modalità di applicazione degli accordi bilaterali agricoli conclusi tra la Comunità, da un lato, e l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia, dall'altro (1), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2071/92 (3), in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che la Comunità ha concluso un accordo bilaterale agricolo con l'Austria; che tale accordo prevede, tra l'altro, un regime sugli scambi reciproci di formaggi (1);

considerando che i formaggi contemplati in tale accordo devono essere scortati dal certificato IMA1; che occorre modificare la denominazione dell'organismo austriaco emittente di tali certificati in seguito ad una riorganizzazione amministrativa, nonché rettificare le disposizioni previste all'allegato III dell'accordo, onde evitare qualsiasi ambiguità; che tali adattamenti rendono necessarie alcune modifiche del regolamento (CEE) n. 1767/82 della

Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1317/93 (6);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1767/82 è modificato come segue:

- 1) nell'allegato III, il testo della prima frase della lettera H e del punto 1 è sostituito dal seguente:
 - « H. Per quanto riguarda i formaggi Tilsit di cui all'allegato I, lettere m) e n), contemplati nella sottovoce ex 0406 90 25 della nomenclatura combi-
 - 1. la casella n. 7 indicando "formaggi Tilsit"; »;
- 2) nell'allegato IV, quarta colonna, rubrica « Austria », la denominazione dell'organismo emittente dei certificati IMA1 è sostituita dalla seguente « Agrarmarkt Austria (AMA) ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1993.

Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione

GU n. L 113 del 7. 5. 1993, pag. 1.

GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 64. (4) GU n. L 109 dell'1. 5. 1993, pag. 1.

GU n. L 196 del 5. 7. 1982, pag. 1. (6) GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 78.